

Oggetto:	Regolamento della Scuola di Studi Superiori "Giacomo Leopardi" - modifica		
N. o.d.g.: 4.2	C.d.A. 19.4.2019	Verbale n. 4/2019	UOR: Area Affari generali

qualifica	nome e cognome	presenze
Rettore	Francesco Adornato	P
Componenti interni	Gianluca Contaldi	P
	Andrea Dezi	P
	Catia Giaconi	P
	Elena Cedrola	P
Componenti esterni	Maurizio Vecchiola	AG
	Galileo Omero Manzi	P
Rappresentanti studenti	Gianmarco Mereu	A
	Alessia Bottone	P

Il Consiglio di amministrazione

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall'ufficio competente con i relativi allegati documentali;

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di regolarità tecnico-giuridica prescritte dall'articolo 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;

richiamato l'articolo 9 comma 6 dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 del 29 marzo 2012, in base al quale *"i dipartimenti e le altre strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università adottano il proprio regolamento per disciplinare il funzionamento dei loro organi e dei servizi di supporto. Tali regolamenti sono approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione [...]"*;

richiamati l'articolo 42 del medesimo Statuto di autonomia e l'articolo 107 del Regolamento generale di organizzazione di Ateneo, emanato con d.r. n. 33 del 30 gennaio 2014, in base ai quali il funzionamento della Scuola di Studi Superiori "G. Leopardi" è disciplinato con apposito regolamento;

richiamato il d.r. n. 177 del 7 luglio 2016 con il quale è stato emanato il vigente Regolamento della Scuola di Studi Superiori "G. Leopardi";

considerata la necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento vigente al fine di stabilire un assetto normativo più chiaro e definito riguardante alcuni ambiti della didattica, nonché la volontà di creare nuovi spazi di apertura per l'ammissione di studenti dei corsi magistrali e ancora per coinvolgere in maniera più attiva le componenti istituzionali del Comitato scientifico, nella specifica funzione di programmazione dell'attività formativa;

richiamata la delibera del Consiglio di Direzione del 13 marzo 2019 che si è espresso favorevolmente sulle modifiche;

esaminare le modifiche al testo del Regolamento della Scuola di Studi superiori “G. Leopardi”, emanato con d.r. n. 177 del 7 luglio 2016, riguardanti gli articoli 6, 7, 9, 11, 12, 17, 18 e 22; con voti palesi unanimi;

esprime parere favorevole alle modifiche al testo del Regolamento della Scuola di Studi Superiori “G. Leopardi” emanato con d.r. n. 177/2016, riguardanti gli articoli 6, 7, 9, 11, 12, 17, 18 e 22.

Scuola di Studi Superiori "G. Leopardi" - Modifiche di Regolamento

Formulazione attuale	Proposta di modifica Consiglio Direzione 13.03.2019	Proposte Cda 19.04.2019
TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità della Scuola 1. La Scuola di Studi Superiori (d'ora in avanti "Scuola"), istituita ai sensi del D.R. n. 612 del 19.05.2008 dall'Università degli Studi di Macerata (d'ora in avanti "Università"), è un istituto universitario di studi superiori che si affianca ai corsi universitari diretti al conseguimento del diploma di Laurea e di Laurea Magistrale, con il compito di organizzare corsi avanzati di carattere innovativo ed interdisciplinare, al fine di favorire la più elevata e qualificata preparazione degli studenti. In particolare, la Scuola opera per individuare e coltivare il talento, la qualità dei propri allievi, nonché l'attitudine alla ricerca, garantendo attività didattiche e scientifiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità e delle capacità individuali attraverso l'impegno dei docenti e dei tutor della Scuola. 2. Gli allievi appartengono a tutti i corsi di studio che consentano il raggiungimento della Laurea Magistrale o di altro titolo di livello equivalente rilasciati dall'Università e sono divisi in due Classi: - Classe delle Scienze Umanistiche: per gli studenti universitari che scelgono i corsi di studio dei Dipartimenti di Studi Umanistici- lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia- Dipartimento di Scienze della Formazione e Beni culturali e del Turismo; - Classe delle Scienze Sociali: per gli studenti universitari che scelgono i corsi di studio dei Dipartimenti di Giurisprudenza, di Economia e Diritto, di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali. 3. La Scuola persegue le sue finalità, in collaborazione con le	TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità della Scuola 1. La Scuola di Studi Superiori (d'ora in avanti "Scuola"), istituita ai sensi del D.R. n. 612 del 19.05.2008 dall'Università degli Studi di Macerata (d'ora in avanti "Università"), è un istituto universitario di studi superiori che si affianca ai corsi universitari diretti al conseguimento del diploma di Laurea e di Laurea Magistrale, con il compito di organizzare corsi avanzati di carattere innovativo ed interdisciplinare, al fine di favorire la più elevata e qualificata preparazione degli studenti. In particolare, la Scuola opera per individuare e coltivare il talento, la qualità dei propri allievi, nonché l'attitudine alla ricerca, garantendo attività didattiche e scientifiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità e delle capacità individuali attraverso l'impegno dei docenti e dei tutor della Scuola. 2. Gli allievi appartengono a tutti i corsi di studio che consentano il raggiungimento della Laurea Magistrale o di altro titolo di livello equivalente rilasciati dall'Università e sono divisi in due Classi: - Classe delle Scienze Umanistiche: per gli studenti universitari che scelgono i corsi di studio dei Dipartimenti di Studi Umanistici- lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia- Dipartimento di Scienze della Formazione e Beni culturali e del Turismo; - Classe delle Scienze Sociali: per gli studenti universitari che scelgono i corsi di studio dei Dipartimenti di Giurisprudenza, di Economia e Diritto, di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali. 3. La Scuola persegue le sue finalità, in collaborazione con le	

strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo e nel quadro della cooperazione nazionale ed internazionale, attraverso l'organizzazione dei corsi di cui all'art. 10, comma 2 e con le attività integrative di cui all'art. 11. 4. La Scuola si propone anche di operare in risposta alle esigenze formative e culturali espresse dagli enti pubblici e privati e dalle istituzioni del suo territorio, attraverso la stipula di accordi e convenzioni volti a favorire la migliore attuazione dei propri obiettivi formativi e il raccordo con il mondo del lavoro. 5. La Scuola promuove altresì, attraverso specifiche azioni, la cooperazione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilità di studenti e docenti e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca di carattere nazionale ed internazionale. Art. 2 Modalità di accesso 1. L'ammissione ai corsi ordinari della Scuola avviene sulla base esclusiva del merito, mediante selezione pubblica per esami, secondo le modalità previste dal Titolo IV. 2. La selezione è volta ad accertare l'elevata preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati. 3. La permanenza nella Scuola è subordinata al soddisfacimento dei requisiti esposti al Titolo V. Art. 3 Personale 1. La Scuola si avvale del personale docente dell'Università e del personale tecnico amministrativo dell'Università assegnato alla Scuola. 2. Le attività didattiche della Scuola sono svolte: - da studiosi di chiara fama, italiani e stranieri, esterni all'Università; - da docenti dell'Università selezionati sulla base del curriculum scientifico. 3. I docenti dell'Università possono far rientrare il monte ore di impegno didattico svolto a favore	strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo e nel quadro della cooperazione nazionale ed internazionale, attraverso l'organizzazione dei corsi di cui all'art. 10, comma 2 e con le attività integrative di cui all'art. 11. 4. La Scuola si propone anche di operare in risposta alle esigenze formative e culturali espresse dagli enti pubblici e privati e dalle istituzioni del suo territorio, attraverso la stipula di accordi e convenzioni volti a favorire la migliore attuazione dei propri obiettivi formativi e il raccordo con il mondo del lavoro. 5. La Scuola promuove altresì, attraverso specifiche azioni, la cooperazione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilità di studenti e docenti e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca di carattere nazionale ed internazionale. Art. 2 Modalità di accesso 1. L'ammissione ai corsi ordinari della Scuola avviene sulla base esclusiva del merito, mediante selezione pubblica per esami, secondo le modalità previste dal Titolo IV. 2. La selezione è volta ad accertare l'elevata preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati. 3. La permanenza nella Scuola è subordinata al soddisfacimento dei requisiti esposti al Titolo V. Art. 3 Personale 1. La Scuola si avvale del personale docente dell'Università e del personale tecnico amministrativo dell'Università assegnato alla Scuola. 2. Le attività didattiche della Scuola sono svolte: - da studiosi di chiara fama, italiani e stranieri, esterni all'Università; - da docenti dell'Università selezionati sulla base del curriculum scientifico. 3. I docenti dell'Università possono far rientrare il monte ore di impegno didattico svolto a favore	
--	--	--

della Scuola, sino ad un massimo di 20 ore, nel carico obbligatorio stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo. Possono altresì essere chiamati a svolgere attività di tutorato scientifico al fine di assistere gli allievi nelle loro attività di ricerca. A tale scopo, i Dipartimenti riconoscono l'attività svolta nella Scuola come parte integrante dei doveri accademici del docente.

4. La Scuola si avvale di ricercatori ed eventualmente di assegnisti di ricerca, post-dottorandi e dottorandi di ricerca, appositamente selezionati per seguire, in qualità di tutor, gli studenti nelle loro specifiche attività di studio, nonché per svolgere funzioni di avviamento alla ricerca, di supporto organizzativo e di collegamento tra studenti e docenti.

5. Le attività didattiche e di tutorato di cui al presente articolo sono retribuite dalla Scuola in base alla disponibilità del budget economico.

TITOLO SECONDO ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 4 Organi

1. Sono organi della Scuola:
- Il Direttore;
 - Il Consiglio di Direzione;
 - Il Comitato Scientifico.

Art. 5 Il Direttore

1. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico, tra i professori ordinari a tempo pieno. Resta in carica tre anni dalla data del provvedimento e la sua nomina può essere rinnovata per non più di una volta consecutiva.

2. Ai sensi dell'art. 52 dello Statuto dell'Università e nel rispetto della normativa vigente, al Direttore della Scuola può essere attribuita un'indennità di carica determinata dal Consiglio di amministrazione.

3. Il Direttore:

a. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Direzione e del Comitato Scientifico e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;

della Scuola, sino ad un massimo di 20 ore, nel carico obbligatorio stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo. Possono altresì essere chiamati a svolgere attività di tutorato scientifico al fine di assistere gli allievi nelle loro attività di ricerca. A tale scopo, i Dipartimenti riconoscono l'attività svolta nella Scuola come parte integrante dei doveri accademici del docente.

4. La Scuola si avvale di ricercatori ed eventualmente di assegnisti di ricerca, post-dottorandi e dottorandi di ricerca, appositamente selezionati per seguire, in qualità di tutor, gli studenti nelle loro specifiche attività di studio, nonché per svolgere funzioni di avviamento alla ricerca, di supporto organizzativo e di collegamento tra studenti e docenti.

5. Le attività didattiche e di tutorato di cui al presente articolo sono retribuite dalla Scuola in base alla disponibilità del budget economico.

TITOLO SECONDO ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 4 Organi

1. Sono organi della Scuola:
- Il Direttore;
 - Il Consiglio di Direzione;
 - Il Comitato Scientifico.

Art. 5 Il Direttore

1. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico, tra i professori ordinari a tempo pieno. Resta in carica tre anni dalla data del provvedimento e la sua nomina può essere rinnovata per non più di una volta consecutiva.

2. Ai sensi dell'art. 52 dello Statuto dell'Università e nel rispetto della normativa vigente, al Direttore della Scuola può essere attribuita un'indennità di carica determinata dal Consiglio di amministrazione.

3. Il Direttore:

a. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Direzione e del Comitato Scientifico e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;

b. promuove e coordina le attività della Scuola, assicurandone il funzionamento nella piena collaborazione con gli altri organi; c. propone annualmente il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna Classe; d. garantisce il collegamento istituzionale delle iniziative intraprese dalla Scuola con l'Università; e. cura le relazioni con istituzioni accademiche, culturali e di ricerca nazionali ed estere, nonché con enti, pubblici o privati, che possano sostenere le attività della Scuola e la relativa offerta formativa; f. presenta annualmente al Consiglio di Direzione una relazione sull'andamento della Scuola; g. su proposta del responsabile amministrativo della Scuola, predispone la programmazione del budget economico e la relativa rendicontazione, sottoponendole all'approvazione del Consiglio di Direzione della Scuola; h. assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attività della Scuola, attraverso gli strumenti più idonei; i. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi; l. propone la modifica del presente Regolamento; m. può nominare un Vice Direttore, che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza; n. in caso di non assegnazione dei posti disponibili messi a concorso relativi ad una Classe per mancanza di idonei, può attribuirli ai candidati risultati idonei nell' altra Classe. o. interviene su ogni altra questione riguardante la Scuola. Art. 6 Il Consiglio di Direzione 1. Sono componenti del Consiglio di Direzione: a. il Direttore della Scuola che lo presiede; b. un docente in rappresentanza di ciascun Dipartimento, scelto dal Comitato Scientifico all'interno di una rosa di almeno tre nominativi indicati dai rispettivi Dipartimenti;	b. promuove e coordina le attività della Scuola, assicurandone il funzionamento nella piena collaborazione con gli altri organi; c. propone annualmente il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna Classe; d. garantisce il collegamento istituzionale delle iniziative intraprese dalla Scuola con l'Università; e. cura le relazioni con istituzioni accademiche, culturali e di ricerca nazionali ed estere, nonché con enti, pubblici o privati, che possano sostenere le attività della Scuola e la relativa offerta formativa; f. presenta annualmente al Consiglio di Direzione una relazione sull'andamento della Scuola; g. su proposta del responsabile amministrativo della Scuola, predispone la programmazione del budget economico e la relativa rendicontazione, sottoponendole all'approvazione del Consiglio di Direzione della Scuola; h. assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attività della Scuola, attraverso gli strumenti più idonei; i. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi; l. propone la modifica del presente Regolamento; m. può nominare un Vice Direttore, che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza; n. in caso di non assegnazione dei posti disponibili messi a concorso relativi ad una Classe per mancanza di idonei, può attribuirli ai candidati risultati idonei nell' altra Classe. o. interviene su ogni altra questione riguardante la Scuola. Art. 6 Il Consiglio di Direzione 1. Sono componenti del Consiglio di Direzione: a. il Direttore della Scuola che lo presiede; b. un docente in rappresentanza di ciascun Dipartimento, scelto dal Comitato Scientifico all'interno di una rosa di almeno tre nominativi indicati dai rispettivi Dipartimenti;	
--	--	--

c. un componente nominato dal Senato Accademico tra i suoi membri; d. un componente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri; e. due rappresentanti eletti dagli studenti tra tutti gli iscritti alla Scuola; 2. Partecipa alle sedute dell'organo con funzione di segretario un'unità di personale tecnico amministrativo assegnato alla struttura. 3. Su proposta del Direttore, e previa approvazione del Consiglio, possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Direzione fino a due rappresentanti legali di enti pubblici o di soggetti privati, i quali abbiano contribuito o si siano impegnati a contribuire in termini economici al funzionamento della Scuola. 4. Il Consiglio di Direzione è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni dalla data di nomina, ad eccezione della componente studentesca che resta in carica per un anno. Le componenti non elettive del Consiglio di Direzione possono essere rinnovate consecutivamente per non più di una volta. 5. Il Consiglio di Direzione si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Direttore o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti. 6. Il Consiglio di Direzione: a. sovrintende all'organizzazione didattica e scientifica della Scuola; b. definisce gli obiettivi e i programmi da attuare ed adotta le conseguenti deliberazioni; c. delibera annualmente, su proposta del Direttore, il numero dei posti da bandire per ciascuna delle Classi di studio della Scuola (Scienze Umanistiche e Scienze Sociali); d. propone, a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche al presente Regolamento;	c. un componente nominato dal Senato Accademico tra i suoi membri; d. un componente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri; e. due rappresentanti eletti dagli studenti tra tutti gli iscritti alla Scuola; 2. I componenti del Consiglio di Direzione di cui alle lettere "b, c, d" del comma 1 sono nominati con Decreto Rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente per non più di una volta; i componenti di cui alla lettera "e" del comma 1 sono nominati con Decreto Rettorale e durano in carica un anno. 3. Partecipa alle sedute dell'organo con funzione di segretario un'unità di personale tecnico amministrativo assegnato alla struttura. 4. Su proposta del Direttore, e previa approvazione del Consiglio, possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Direzione fino a due rappresentanti legali di enti pubblici o di soggetti privati, i quali abbiano contribuito o si siano impegnati a contribuire in termini economici al funzionamento della Scuola. 5. Il Consiglio di Direzione si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Direttore o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti. 6. Il Consiglio di Direzione: a. sovrintende all'organizzazione didattica e scientifica della Scuola; b. definisce gli obiettivi e i programmi da attuare ed adotta le conseguenti deliberazioni; c. delibera annualmente, su proposta del Direttore, il numero dei posti da bandire per ciascuna delle Classi di studio della Scuola (Scienze Umanistiche e Scienze Sociali); d. propone, a maggioranza assoluta dei componenti, le modifiche al presente Regolamento;	
---	---	--

e. delibera sul conferimento delle attività didattiche e di tutorato di cui all'art. 3 fissandone la retribuzione, nel rispetto dei regolamenti di Ateneo e della vigente normativa; f. su proposta del Direttore della Scuola approva la programmazione del budget economico e la relativa rendicontazione; g. verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Art. 7 Il Comitato Scientifico 1. Il Comitato Scientifico è organo di programmazione e indirizzo delle attività didattiche e di ricerca, con particolare riferimento alla definizione delle strategie di sviluppo e di cooperazione nazionale e internazionale della Scuola. 2. Il Comitato Scientifico è formato da otto componenti, di cui almeno tre stranieri, rappresentativi delle aree scientifiche presenti nell'Ateneo; è nominato con decreto del Rettore, su proposta del Senato Accademico, tra studiosi di chiara fama e dura in carica tre anni dalla data di nomina. 3. I componenti del Comitato Scientifico possono essere nominati consecutivamente per non più di due volte. 4. Il Comitato scientifico, su proposta del Direttore, si riunisce almeno una volta l'anno a Macerata; sono valide le riunioni del Comitato svolte anche in modalità telematica. 5. Il Comitato Scientifico: a. avanza annualmente proposte circa gli indirizzi generali e le attività della Scuola in ordine alla programmazione didattica e di ricerca; b. propone le tematiche di studio e di ricerca e promuove la cooperazione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali; c. formula proposte per il potenziamento dell'attività della Scuola, favorendo lo sviluppo e il miglioramento delle collaborazioni	e. delibera sul conferimento delle attività didattiche e di tutorato di cui all'art. 3 fissandone la retribuzione, nel rispetto dei regolamenti di Ateneo e della vigente normativa; f. su proposta del Direttore della Scuola approva la programmazione del budget economico e la relativa rendicontazione; g. verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Art. 7 Il Comitato Scientifico 1. Il Comitato Scientifico è organo di programmazione e indirizzo delle attività didattiche e di ricerca, con particolare riferimento alla definizione delle strategie di sviluppo e di cooperazione nazionale e internazionale della Scuola. 2. Il Comitato Scientifico è formato da cinque componenti, di cui almeno due stranieri e dal Direttore della Scuola che lo presiede; è nominato con decreto del Rettore, su proposta del Senato Accademico, tra studiosi di chiara fama e dura in carica tre anni dalla data di nomina. 3. I componenti del Comitato Scientifico possono essere nominati consecutivamente per non più di due volte. 4. Il Comitato scientifico, su proposta del Direttore, si riunisce almeno una volta l'anno a Macerata; sono valide le riunioni del Comitato svolte anche in modalità telematica. L'assenza consecutiva a due sedute comporta la decadenza dalla funzione. 5. Il Comitato Scientifico: a. avanza annualmente proposte circa gli indirizzi generali e le attività della Scuola in ordine alla programmazione didattica e di ricerca; b. propone le tematiche di studio e di ricerca e promuove la cooperazione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali; c. formula proposte per il potenziamento dell'attività della Scuola, favorendo lo sviluppo e il miglioramento delle collaborazioni	L'assenza consecutiva non giustificata a due sedute comporta la decadenza dalla funzione.
---	--	---

con le altre Università, di gruppi di ricerca e di reti di eccellenza nazionali ed internazionali;

d. seleziona e nomina, sulla base del curriculum accademico e scientifico, i docenti che i singoli Dipartimenti, sulla base dell'art. 6 comma 1 punto b), propongono al Comitato per la costituzione del Consiglio di Direzione della Scuola;

e. esprime pareri, qualora richiesti, in ordine alla selezione dei docenti e dei ricercatori chiamati a svolgere attività didattiche e di assistenza alla ricerca.

TITOLO TERZO
ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ
SCIENTIFICHE E DIDATTICHE

Art. 8
Classi e Didattica

1. Per ogni Classe - Scienze Umanistiche e Scienze Sociali - la Scuola organizza le attività didattiche, di studio e di ricerca per gli allievi iscritti ai corsi di studio dei Dipartimenti interessati, secondo la suddivisione di cui all'art. 1 comma 2. I posti che annualmente vengono messi a concorso sono ripartiti, salvo quanto disposto dall'art. 12 comma 5, in parti eguali tra le due Classi.

2. Ogni anno il Consiglio di Direzione, sentito il Comitato Scientifico, individua un tema portante che viene affrontato nei seminari all'interno di ciascuna classe con approccio pluridisciplinare e trasversale. Parallelamente agli impegni previsti dai rispettivi Dipartimenti di appartenenza, gli allievi hanno l'obbligo di frequentare annualmente 70 ore di seminari organizzati dalla Scuola e le attività integrative obbligatorie.

3. Al fine di sviluppare la propria strategia di completamento di percorsi formativi di elevata qualificazione, la Scuola può attivare o cofinanziare, nell'ambito dell'offerta formativa dell'Ateneo:

- a) corsi master di I e di II livello;
- b) corsi di dottorato di ricerca;
- c) corsi di perfezionamento;
- d) corsi di aggiornamento;
- e) corsi di eccellenza;

con le altre Università, di gruppi di ricerca e di reti di eccellenza nazionali ed internazionali;

d. seleziona e nomina, sulla base del curriculum accademico e scientifico, i docenti che i singoli Dipartimenti, sulla base dell'art. 6 comma 1 punto b), propongono al Comitato per la costituzione del Consiglio di Direzione della Scuola;

e. esprime pareri, qualora richiesti, in ordine alla selezione dei docenti e dei ricercatori chiamati a svolgere attività didattiche e di assistenza alla ricerca.

TITOLO TERZO
ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ
SCIENTIFICHE E DIDATTICHE

Art. 8
Classi e Didattica

1. Per ogni Classe - Scienze Umanistiche e Scienze Sociali - la Scuola organizza le attività didattiche, di studio e di ricerca per gli allievi iscritti ai corsi di studio dei Dipartimenti interessati, secondo la suddivisione di cui all'art. 1 comma 2. I posti che annualmente vengono messi a concorso sono ripartiti, salvo quanto disposto dall'art. 12 comma 5, in parti eguali tra le due Classi.

2. Ogni anno il Consiglio di Direzione, sentito il Comitato Scientifico, individua un tema portante che viene affrontato nei seminari all'interno di ciascuna classe con approccio pluridisciplinare e trasversale. Parallelamente agli impegni previsti dai rispettivi Dipartimenti di appartenenza, gli allievi hanno l'obbligo di frequentare annualmente 70 ore di seminari organizzati dalla Scuola e le attività integrative obbligatorie.

3. Al fine di sviluppare la propria strategia di completamento di percorsi formativi di elevata qualificazione, la Scuola può attivare o cofinanziare, nell'ambito dell'offerta formativa dell'Ateneo:

- d) corsi master di I e di II livello;
- e) corsi di dottorato di ricerca;
- f) corsi di perfezionamento;
- d) corsi di aggiornamento;
- e) corsi di eccellenza;

f) corsi di alta formazione; g) corsi di educazione continua e permanente. 4. La Scuola, al fine di potenziare le attività di internazionalizzazione in entrata e in uscita, anche sulla base di convenzioni con enti nazionali e internazionali, pubblici e privati, può istituire Collegi per ospitare studenti e docenti impegnati in progetti formativi e di ricerca della Scuola. Art. 9 Corsi ordinari 1. I corsi di studio della Scuola hanno la durata prevista dalla Laurea triennale, seguita dalla Laurea Magistrale. Qualora si tratti di corsi soggetti ad altro ordinamento, essi hanno la durata prevista dal rispettivo ordinamento universitario. 2. L'attività didattica ordinaria si articola in due tipologie: — Corsi e seminari disciplinari; — Corsi e seminari interdisciplinari. 3. Il Consiglio di Direzione, in relazione alle esigenze della Scuola e in base alle disponibilità finanziarie, stabilisce annualmente l'offerta didattica destinata alle classi e i rispettivi crediti formativi interni. 4. I corsi e i seminari della Scuola possono essere seguiti anche da studenti, da laureati, da dottorandi particolarmente meritevoli dell'Università di Macerata o di altra Università, previa autorizzazione del Direttore. 5. La Scuola rilascia, agli allievi che abbiano ottemperato alle norme e ai requisiti di cui al titolo V, il Diploma della Scuola. Art. 10 Attività integrative 1. Ad integrazione dell'offerta didattica ordinaria la Scuola propone altre attività: <u>Obbligatorie:</u> - Certificazioni linguistiche; - Certificazioni informatiche; Altre attività annualmente approvate dal Consiglio di Direzione tra cui la partecipazione all'Inaugurazione dell'anno accademico, la partecipazione alle	h) corsi di alta formazione; i) corsi di educazione continua e permanente. 4. La Scuola, al fine di potenziare le attività di internazionalizzazione in entrata e in uscita, anche sulla base di convenzioni con enti nazionali e internazionali, pubblici e privati, può istituire Collegi per ospitare studenti e docenti impegnati in progetti formativi e di ricerca della Scuola. Art. 9 Corsi ordinari 1. I corsi di studio della Scuola hanno la durata prevista dalla Laurea triennale, seguita dalla Laurea Magistrale. Qualora si tratti di corsi soggetti ad altro ordinamento, essi hanno la durata prevista dal rispettivo ordinamento universitario. 2. L'attività didattica ordinaria si articola in due tipologie: — Corsi e seminari disciplinari; — Corsi e seminari interdisciplinari. 3. Il Consiglio di Direzione, in relazione alle esigenze della Scuola e in base alle disponibilità finanziarie, stabilisce annualmente l'offerta didattica destinata alle classi, le modalità delle rispettive prove di accertamento e i rispettivi crediti formativi interni. 4. I corsi e i seminari della Scuola possono essere seguiti anche da studenti, da laureati, da dottorandi particolarmente meritevoli dell'Università di Macerata o di altra Università, previa autorizzazione del Direttore. 5. La Scuola rilascia, agli allievi che abbiano ottemperato alle norme e ai requisiti di cui al titolo V, il Diploma della Scuola. Art. 10 Attività integrative 1. Ad integrazione dell'offerta didattica ordinaria la Scuola propone altre attività: <u>Obbligatorie:</u> - Certificazioni linguistiche; - Certificazioni informatiche; - Altre attività annualmente approvate dal Consiglio di Direzione tra cui la partecipazione all'Inaugurazione dell'anno accademico, la partecipazione alle	
---	--	--

<i>Lectio Magistralis</i> organizzate dalla Scuola, nonché ogni altra iniziativa espressamente approvata dal Consiglio stesso previa congrua comunicazione da parte della segreteria. <u>Facoltative:</u> Stage da svolgere tra il III ed il V anno di studio. Il progetto da svolgere durante lo stage – della durata minima di 150 ore - deve essere concordato con il Direttore della Scuola e approvato dal Consiglio di Direzione. Gli studenti che ne usufruiscono nel periodo di svolgimento dell'attività didattica hanno la possibilità di essere esonerati, dietro loro esplicita e motivata richiesta, dalla frequenza di parte dei corsi ordinari, fino a un massimo di 30 ore. Alla conclusione dello stage e del progetto di ricerca, gli allievi sono tenuti a presentare al Direttore una relazione sull' attività svolta, corredata del parere favorevole del referente del progetto. 2. La Scuola si raccorda con le strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università per consentire la piena partecipazione degli allievi al sistema della ricerca fin dal loro ingresso nella Scuola. Gli allievi possono arricchire il loro curriculum con attività organizzate dalla Scuola nell'ambito di progetti internazionali o svolte nelle strutture dell'Ateneo (corsi di eccellenza, seminari di alta formazione, corsi di lingua, di informatica, stage); esse contribuiranno a definire la votazione finale al momento della chiusura del percorso quinquennale. Art. 11 Attività svolte all'estero 1. Gli allievi svolgono attività di studio e di ricerca all'estero. La Scuola si avvale, compatibilmente con gli obblighi di cui all'art. 17, dei programmi per la mobilità internazionale degli studenti. Gli allievi che vogliono soggiornare all'estero per un periodo superiore a sei mesi nello stesso anno accademico devono presentare istanza al Direttore. 2. La Scuola instaura, inoltre, in accordo con le strutture di Ateneo,	<i>Lectio Magistralis</i> organizzate dalla Scuola, nonché ogni altra iniziativa espressamente approvata dal Consiglio stesso previa congrua comunicazione da parte della segreteria. <u>Facoltative:</u> Stage da svolgere tra il III ed il V anno di studio. Il progetto da svolgere durante lo stage – della durata minima di 150 ore - deve essere concordato con il Direttore della Scuola e approvato dal Consiglio di Direzione. Gli studenti che ne usufruiscono nel periodo di svolgimento dell'attività didattica hanno la possibilità di essere esonerati, dietro loro esplicita e motivata richiesta, dalla frequenza di parte dei corsi ordinari, fino a un massimo di 30 ore. Alla conclusione dello stage e del progetto di ricerca, gli allievi sono tenuti a presentare al Direttore una relazione sull' attività svolta, corredata del parere favorevole del referente del progetto. 2. La Scuola si raccorda con le strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università per consentire la piena partecipazione degli allievi al sistema della ricerca fin dal loro ingresso nella Scuola. Gli allievi possono arricchire il loro curriculum con attività organizzate dalla Scuola nell'ambito di progetti internazionali o svolte nelle strutture dell'Ateneo (corsi di eccellenza, seminari di alta formazione, corsi di lingua, di informatica, stage); esse contribuiranno a definire la votazione finale al momento della chiusura del percorso quinquennale. Art. 11 Attività svolte all'estero 1. Gli allievi svolgono attività di studio e di ricerca all'estero. La Scuola si avvale, compatibilmente con gli obblighi di cui all'art. 17, dei programmi per la mobilità internazionale degli studenti. Gli allievi che vogliono soggiornare all'estero per un periodo superiore a sei mesi nello stesso anno accademico devono presentare istanza al Direttore. 2. La Scuola instaura, inoltre, in accordo con le strutture di Ateneo,	
---	---	--

specifici accordi di collaborazione con Scuole e Istituti superiori, Università, Enti di ricerca stranieri al fine di assicurare ai suoi allievi programmi mirati di mobilità. 3. Lo studente che ha partecipato al programma Erasmus, o ad altri programmi di mobilità internazionali, e non è riuscito a completare il proprio percorso di studi entro il 31 ottobre dell'anno accademico in cui ha soggiornato all'estero, per mettersi in regola può godere di una proroga fino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo al suo soggiorno di studio Erasmus. 4. Compatibilmente con le proprie disponibilità di budget, la Scuola, ai sensi dell'art. 1, comma 5, può sostenere economicamente la mobilità internazionale dei propri allievi. TITOLO QUARTO ACCESSO ALLA SCUOLA Art. 12 Concorso di ammissione 1. Alla Scuola sono ammessi per concorso a numero chiuso, reso pubblico secondo le modalità di legge, sulla base del solo merito e mediante selezione pubblica per esami, studenti aventi titolo ad accedere al primo anno dei corsi di studio. I partecipanti indicano la Classe della Scuola a cui intendono concorrere e il corso di studio dell'Università di Macerata al quale intendono iscriversi. Gli ammessi sono tenuti ad iscriversi ai corsi di studio corrispondenti al concorso vinto, salvo quanto previsto nell'articolo 15.	specifici accordi di collaborazione con Scuole e Istituti superiori, Università, Enti di ricerca stranieri al fine di assicurare ai suoi allievi programmi mirati di mobilità. 3. Lo studente che ha partecipato al programma Erasmus, o ad altri programmi di mobilità internazionali, e non è riuscito a completare il proprio piano di studi annuale entro il 31 ottobre dell'anno accademico in cui ha soggiornato all'estero, per mettersi in regola può godere di una proroga fino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo al suo soggiorno di studio all'estero. La concessione è limitata a una prima proroga nel corso di laurea triennale (o primi tre anni del ciclo unico) e una seconda proroga nel primo anno del corso di laurea specialistica (o quarto anno del ciclo unico). La seconda proroga Erasmus, o di altri programmi di mobilità internazionali, è concessa, senza benefici, a condizione che non sia stata già richiesta una proroga accademica (cfr. art. 17 comma 1). 4. Compatibilmente con le proprie disponibilità di budget, la Scuola, ai sensi dell'art. 1, comma 5, può sostenere economicamente la mobilità internazionale dei propri allievi. TITOLO QUARTO ACCESSO ALLA SCUOLA Art. 12 Concorso di ammissione 1. Alla Scuola possono essere ammessi per concorso a numero chiuso, reso pubblico secondo le modalità di legge, sulla base del solo merito e mediante selezione pubblica per esami, studenti aventi titolo ad accedere al primo anno dei corsi di studio – triennali, a ciclo unico e magistrali. I partecipanti indicano la Classe della Scuola a cui intendono concorrere e il corso di studio dell'Università di Macerata al quale intendono iscriversi. Gli ammessi sono tenuti ad iscriversi ai corsi di studio corrispondenti al concorso vinto, salvo quanto previsto nell'articolo 15.	<i>Alla Scuola sono ammessi</i>
---	--	--

2. Ogni anno, di norma entro il mese di maggio, la Scuola bandisce il concorso di ammissione, determinando per ciascuna delle due Classi il numero di posti da porre a concorso. Nell'ambito di ciascuna Classe la Scuola può determinare, per specifiche e motivate esigenze, riserve di posti per particolari corsi di studio o gruppi di corsi di studio. 3. Nel caso di corso di studio con riserva di posti stabilita per legge, la partecipazione al concorso di ammissione non è sostitutiva del concorso nazionale, tranne che per i casi espressamente previsti dal bando di concorso. 4. Nel caso di corsi di studio con limitazioni all'accesso stabilite in sede locale, ovvero con prove di valutazione all'ingresso, l'idoneità nel concorso di ammissione alla Scuola ha valore di superamento delle prove di valutazione e porta all'eventuale iscrizione in sovrannumero nei corsi ad accesso programmato. 5. In caso di non assegnazione dei posti disponibili relativi ad una Classe per mancanza di idonei, il Direttore può decidere di attribuirli ai candidati risultati idonei nell'altra Classe, con conseguente variazione della distribuzione dei posti tra le due Classi, fino alla totale copertura dei posti a concorso; oppure il Direttore può ammettere con le modalità di cui ai commi precedenti, anche studenti aventi titolo ad accedere al II e III anno dei corsi di studio. 6. Ottemperando alle norme e ai requisiti di cui al Titolo V, gli allievi della Scuola sono ammessi agli anni successivi fino al conseguimento della Laurea Magistrale o di altro titolo di livello equivalente presso l'Università. 7. La Scuola, in collaborazione con la competente struttura dell'Ateneo, organizza attività, anche residenziali, volte a far conoscere agli studenti delle scuole superiori le opportunità offerte agli	2. Ogni anno, di norma entro il mese di maggio, la Scuola bandisce il concorso di ammissione, determinando per ciascuna delle due Classi il numero e la tipologia dei posti da porre a concorso, relativi al primo anno dei corsi triennali, a ciclo unico e magistrali. Nell'ambito di ciascuna Classe la Scuola può determinare, per specifiche e motivate esigenze, riserve di posti per particolari corsi di studio o gruppi di corsi di studio. 3. Nel caso di corso di studio con riserva di posti stabilita per legge, la partecipazione al concorso di ammissione non è sostitutiva del concorso nazionale, tranne che per i casi espressamente previsti dal bando di concorso. 4. Nel caso di corsi di studio con limitazioni all'accesso stabilite in sede locale, ovvero con prove di valutazione all'ingresso, l'idoneità nel concorso di ammissione alla Scuola ha valore di superamento delle prove di valutazione e porta all'eventuale iscrizione in sovrannumero nei corsi ad accesso programmato. 5. In caso di non assegnazione dei posti disponibili relativi ad una Classe per mancanza di idonei, il Direttore può decidere di attribuirli ai candidati risultati idonei nell'altra Classe, con conseguente variazione della distribuzione dei posti tra le due Classi, fino alla totale copertura dei posti a concorso; oppure il Direttore può ammettere con le modalità di cui ai commi precedenti, anche studenti aventi titolo ad accedere al II e III anno dei corsi di studio. 6. Ottemperando alle norme e ai requisiti di cui al Titolo V, gli allievi della Scuola sono ammessi agli anni successivi fino al conseguimento della Laurea Magistrale o di altro titolo di livello equivalente presso l'Università. 7. La Scuola, in collaborazione con la competente struttura dell'Ateneo, organizza attività, anche residenziali, volte a far conoscere agli studenti delle scuole superiori le opportunità offerte agli	
--	--	--

allievi della Scuola, anche mediante specifiche attività di comunicazione e orientamento in entrata. Art. 13 Prove d'esame 1. L'esame di ammissione alla Scuola si articola in due prove scritte ed una prova orale volte a valutare al meglio l'elevata preparazione, le capacità e le motivazioni del candidato. 2. Il bando di concorso determina i criteri per l'attribuzione dei voti per ciascuna prova. L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una media di almeno 7/10 tra i voti delle prove scritte. Saranno dichiarati idonei coloro che supereranno anche la prova orale con una valutazione di almeno 7/10. 3. Nel bando di concorso vengono indicate le materie oggetto delle prove scritte ed orali. Entro un mese dall'uscita del bando di concorso, vengono indicati sul sito della Scuola gli argomenti di studio per la preparazione all'esame d'ammissione. Art. 14 Commissioni giudicatrici 1. Le commissioni giudicatrici del concorso di ammissione sono nominate annualmente dal Direttore della Scuola e ciascuna di esse è composta da un numero di membri non inferiore a tre. I componenti sono designati dal Consiglio di Direzione tra i professori universitari e i ricercatori di ruolo. Le commissioni possono essere integrate, ove opportuno, da esperti per specifiche materie. Nell'atto di nomina viene individuato il Presidente della commissione e l'eventuale sostituto; vengono altresì nominati i commissari supplenti. 2. Al termine delle prove di esame le commissioni giudicatrici redigono apposito verbale contenente i criteri di valutazione, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e compilano le rispettive graduatorie di merito. Queste ultime, espresse in	allievi della Scuola, anche mediante specifiche attività di comunicazione e orientamento in entrata. Art. 13 Prove d'esame 1. L'esame di ammissione alla Scuola si articola in due prove scritte ed una prova orale volte a valutare al meglio l'elevata preparazione, le capacità e le motivazioni del candidato. 2. Il bando di concorso determina i criteri per l'attribuzione dei voti per ciascuna prova. L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una media di almeno 7/10 tra i voti delle prove scritte. Saranno dichiarati idonei coloro che supereranno anche la prova orale con una valutazione di almeno 7/10. 3. Nel bando di concorso vengono indicate le materie oggetto delle prove scritte ed orali. Entro un mese dall'uscita del bando di concorso, vengono indicati sul sito della Scuola gli argomenti di studio per la preparazione all'esame d'ammissione. Art. 14 Commissioni giudicatrici 1. Le commissioni giudicatrici del concorso di ammissione sono nominate annualmente dal Direttore della Scuola e ciascuna di esse è composta da un numero di membri non inferiore a tre. I componenti sono designati dal Consiglio di Direzione tra i professori universitari e i ricercatori di ruolo. Le commissioni possono essere integrate, ove opportuno, da esperti per specifiche materie. Nell'atto di nomina viene individuato il Presidente della commissione e l'eventuale sostituto; vengono altresì nominati i commissari supplenti. 2. Al termine delle prove di esame le commissioni giudicatrici redigono apposito verbale contenente i criteri di valutazione, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e compilano le rispettive graduatorie di merito. Queste ultime, espresse in	
--	--	--

trentesimi, sono formate in ordine decrescente sulla base della sommatoria dei punteggi nelle singole prove. In caso di *ex-aequo* prevale in primo luogo il candidato che abbia conseguito il diploma di maturità con il punteggio più alto; se anche quest'ultimo è uguale, prevale il candidato che possiede certificazioni linguistiche di livello più elevato ed in numero maggiore. A seguire, prevale la media dei voti ottenuta durante il triennio conclusivo delle scuole superiori.

Art. 15
Ammissione dei vincitori e
immatricolazione

1. I vincitori del concorso devono comprovare di essersi iscritti al corso di studio dell'Università indicato nella domanda e presentare alla segreteria della Scuola tutti i documenti richiesti dal bando di concorso, nonché gli eventuali documenti e certificati che si rendessero necessari.

2. Il Consiglio di Direzione può concedere una modifica del Dipartimento o del Corso di studio prescelto nella domanda di ammissione, purché appartenente alla medesima Classe della Scuola.

3. Il Consiglio di Direzione può concedere una modifica del Dipartimento o del Corso di studio a cui si è iscritti, anche se non appartenente alla medesima Classe della Scuola, previo superamento di una prova orale. La commissione è nominata tra i membri del Consiglio di Direzione.

4. Le richieste di modifica di Dipartimento o di Corso di Studio devono essere presentate al Consiglio di Direzione entro il 15 gennaio dell'anno accademico di immatricolazione.

TITOLO QUINTO
ALLIEVI

Art. 16
Diritti degli allievi

1. Gli allievi hanno diritto al vitto e, salvo rinuncia autorizzata dal Direttore, all'alloggio gratuiti, indipendentemente dalle condizioni

trentesimi, sono formate in ordine decrescente sulla base della sommatoria dei punteggi nelle singole prove. In caso di *ex-aequo* prevale in primo luogo il candidato che abbia conseguito il diploma di maturità con il punteggio più alto; se anche quest'ultimo è uguale, prevale il candidato che possiede certificazioni linguistiche di livello più elevato ed in numero maggiore. A seguire, prevale la media dei voti ottenuta durante il triennio conclusivo delle scuole superiori.

Art. 15
Ammissione dei vincitori e
immatricolazione

1. I vincitori del concorso devono comprovare di essersi iscritti al corso di studio dell'Università indicato nella domanda e presentare alla segreteria della Scuola tutti i documenti richiesti dal bando di concorso, nonché gli eventuali documenti e certificati che si rendessero necessari.

2. Il Consiglio di Direzione può concedere una modifica del Dipartimento o del Corso di studio prescelto nella domanda di ammissione, purché appartenente alla medesima Classe della Scuola.

3. Il Consiglio di Direzione può concedere una modifica del Dipartimento o del Corso di studio a cui si è iscritti, anche se non appartenente alla medesima Classe della Scuola, previo superamento di una prova orale. La commissione è nominata tra i membri del Consiglio di Direzione.

4. Le richieste di modifica di Dipartimento o di Corso di Studio devono essere presentate al Consiglio di Direzione entro il 15 gennaio dell'anno accademico di immatricolazione.

TITOLO QUINTO
ALLIEVI

Art. 16
Diritti degli allievi

1. Gli allievi hanno diritto al vitto e, salvo rinuncia autorizzata dal Direttore, all'alloggio gratuiti, indipendentemente dalle condizioni

economiche proprie e famigliari. Gli studenti vengono ospitati presso le strutture messe a disposizione dall'Università; con particolare riferimento al vitto gli studenti della Scuola usufruiscono del servizio esclusivamente nelle strutture dedicate dell'Ateneo (collegi e mense) nel rispetto di quanto indicato dalla segreteria della scuola. 2. Gli allievi beneficiano dell'esonero dalle tasse e contributi di iscrizione ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell'Università e ai corsi di studio della Scuola, salvo quanto espressamente specificato nel bando di concorso. 3. Gli allievi godono dell'accesso alle strutture e ai servizi dell'Università nonché del diritto ad usufruire degli spazi appositamente dedicati allo studio e alla ricerca presso i locali della Scuola. 4. La Scuola, in convenzione con le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo, può predisporre appositi servizi dedicati ai propri allievi. 5. Gli allievi sono assistiti nell'organizzazione dei loro studi e delle attività di ricerca e nei rapporti con l'Università da tutor secondo quanto previsto dall'art. 3. 6. Ulteriori benefit possono essere riconosciuti agli allievi sulla base delle disponibilità di bilancio. Art. 17 Obblighi degli allievi 1. Gli allievi seguono le lezioni e le attività dei corsi di studio prescelti al momento dell'iscrizione presso l'Università e conseguono i relativi crediti formativi. Hanno inoltre l'obbligo di frequenza dei corsi e delle attività organizzate dalla Scuola in conformità a quanto previsto nei precedenti articoli 9 e 10 del presente Regolamento, per complessivi 12 CFU annuali. La presenza degli allievi ai corsi e alle attività organizzate dalla Scuola deve risultare da apposito registro delle presenze sottoscritto in maniera autografa dallo studente. In caso di assenza – totale o parziale – ai corsi e alle attività suddette, il Direttore indica le modalità di recupero.	economiche proprie e famigliari. Gli studenti vengono ospitati presso le strutture messe a disposizione dall'Università; con particolare riferimento al vitto gli studenti della Scuola usufruiscono del servizio esclusivamente nelle strutture dedicate dell'Ateneo (collegi e mense) nel rispetto di quanto indicato dalla segreteria della scuola. 2. Gli allievi beneficiano dell'esonero dalle tasse e contributi di iscrizione ai corsi di Laurea e di Laurea Magistrale dell'Università e ai corsi di studio della Scuola, salvo quanto espressamente specificato nel bando di concorso. 3. Gli allievi godono dell'accesso alle strutture e ai servizi dell'Università nonché del diritto ad usufruire degli spazi appositamente dedicati allo studio e alla ricerca presso i locali della Scuola. 4. La Scuola, in convenzione con le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo, può predisporre appositi servizi dedicati ai propri allievi. 5. Gli allievi sono assistiti nell'organizzazione dei loro studi e delle attività di ricerca e nei rapporti con l'Università da tutor secondo quanto previsto dall'art. 3. 6. Ulteriori benefit possono essere riconosciuti agli allievi sulla base delle disponibilità di bilancio. Art. 17 Obblighi degli allievi 1. Gli allievi seguono le lezioni e le attività dei corsi e seminari prescelti al momento dell'iscrizione presso l'Università e conseguono i relativi crediti formativi. Hanno inoltre l'obbligo di frequenza dei corsi e delle attività organizzate dalla Scuola in conformità a quanto previsto nei precedenti articoli 9 e 10 del presente Regolamento, superando per ognuno di essi una prova di accertamento, secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio di Direzione, per complessivi 12 CFU annuali. La presenza degli allievi ai corsi e alle attività organizzate dalla Scuola deve risultare da apposito registro delle presenze sottoscritto in maniera autografa dallo studente.	
---	---	--

Nel caso in cui lo studente non presenti adeguata giustificazione ovvero non osservi tali indicazioni, il Consiglio di Direzione delibera le sanzioni conseguenti, come da comma 14 del presente articolo. Nei casi in cui, per certificate cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'allievo, non possano venire rispettate le scadenze previste dal presente articolo, il Consiglio di Direzione può concedere una proroga compatibile con il regolare prosieguo degli studi. In questo caso, l'allievo, sino all'assolvimento dell'obbligo, e comunque sino e non oltre lo scadere della proroga, perde i propri diritti. 2. Gli allievi di entrambe le Classi, oltre al conseguimento dei crediti sopradetti, devono: - conseguire la certificazione FCE, entro il primo anno di corso. - conseguire la certificazione CAE, entro il quarto anno di corso; - frequentare un corso di lingua straniera a scelta (come seconda lingua) di almeno 40 ore, volto al conseguimento di un'attestazione di frequenza, entro il quinto anno; nel caso sia conseguita la relativa certificazione linguistica, la Scuola provvede al rimborso delle spese sostenute idoneamente documentate; - conseguire l'ECDL (European Computer Driving Licence), volto al conseguimento della relativa certificazione, entro il terzo anno di corso. La Scuola può attivare eventuali corsi di Lingua Inglese, livello B2 e livelli C1, su richiesta di un numero adeguato di studenti. 3. Nel caso in cui gli allievi siano già in possesso delle certificazioni indicate o equivalenti, o intendano acquisirne altre di diverso livello o tipologia, spetta al Consiglio di Direzione valutare e approvare eventuali percorsi alternativi.	In caso di assenza – totale o parziale – ai corsi e alle attività suddette, il Direttore indica le modalità di recupero. Nel caso in cui lo studente non presenti adeguata giustificazione ovvero non osservi tali indicazioni, il Consiglio di Direzione delibera le sanzioni conseguenti, come da comma 14 del presente articolo. Nei casi in cui, per certificate cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'allievo, non possano venire rispettate le scadenze previste dal presente articolo, il Consiglio di Direzione può concedere una proroga accademica compatibile con il regolare prosieguo degli studi. In questo caso, l'allievo, sino all'assolvimento dell'obbligo, e comunque sino e non oltre lo scadere di tale proroga, perde i propri diritti. 2. Gli allievi di entrambe le Classi, oltre al conseguimento dei crediti sopradetti, devono: - conseguire la certificazione FCE, entro il primo anno di corso. - conseguire la certificazione CAE, entro il quarto anno di corso; - frequentare un corso di lingua straniera a scelta (come seconda lingua) di almeno 40 ore, volto al conseguimento di un'attestazione di frequenza, entro il quinto anno; nel caso sia conseguita la relativa certificazione linguistica, la Scuola provvede al rimborso delle spese sostenute idoneamente documentate; - conseguire l'ECDL (European Computer Driving Licence), volto al conseguimento della relativa certificazione, entro il terzo anno di corso. La Scuola può attivare eventuali corsi di Lingua Inglese, livello B2 e livelli C1, su richiesta di un numero adeguato di studenti. 3. Nel caso in cui gli allievi siano già in possesso delle certificazioni indicate o equivalenti, o intendano acquisirne altre di diverso livello o tipologia, spetta al Consiglio di Direzione valutare e approvare eventuali percorsi alternativi.	
---	--	--

4. All'inizio dell'anno accademico gli allievi concordano con il tutor loro assegnato dal Consiglio di Direzione il proprio piano di studi presso i Dipartimenti di appartenenza. 5. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, ad eccezione dell'ultimo anno del corso di Laurea Magistrale, gli allievi presentano al Consiglio di Direzione una relazione, attinente a uno degli argomenti affrontati nei seminari di classe o interclasse dell'a.a. appena concluso, atta a dimostrare i progressi delle ricerche effettuate. Gli allievi sostengono, di norma entro il mese di novembre, un esame annuale innanzi ad una commissione appositamente costituita. Tale esame, che verte sulle attività di ricerca e sulle attività svolte nell'ambito dei corsi interni della Scuola o da essa riconosciuti, assegna 12 crediti nonché un voto espresso in trentesimi. Alla conclusione del percorso quinquennale, ogni studente deve presentare un elaborato che costituisce la dissertazione finale, e che dimostri la sua raggiunta maturità critica e scientifica. 6. La commissione per l'esame finale annuale è nominata dal Direttore della Scuola ed è composta da almeno sei membri; essa può dividersi in due sottocommissioni, una per ogni Classe della Scuola. Per i singoli esami possono essere aggregati professori con specifiche competenze. La nomina del Presidente è fatta contestualmente alla nomina della commissione. La commissione, al termine dell'esame, formula un breve giudizio sull'attività e sulle attitudini del candidato, dichiarandone l'idoneità al proseguimento degli studi presso la Scuola. 7. Gli allievi devono sostenere tutti gli esami previsti dal loro piano di studi universitario entro il 31 ottobre di ogni anno e conseguire per ciascuno di essi una votazione non inferiore a 24/30.	4. All'inizio dell'anno accademico gli allievi concordano con il tutor loro assegnato dal Consiglio di Direzione il proprio piano di studi presso i Dipartimenti di appartenenza. 5. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, ad eccezione dell'ultimo anno del corso di Laurea Magistrale, gli allievi presentano una relazione, attinente a uno degli argomenti affrontati nei corsi e seminari di classe o interclasse dell'a.a. appena concluso, atta a dimostrare i progressi delle ricerche effettuate. Gli allievi sostengono, di norma entro il mese di novembre, un esame annuale innanzi ad una commissione appositamente costituita. Tale esame, che verte sulle attività di ricerca e sulle attività svolte nell'ambito dei corsi interni della Scuola o da essa riconosciuti, unitamente ai crediti conseguiti attraverso i seminari, consente il conseguimento di 12 crediti annuali, nonché un voto espresso in trentesimi. Alla conclusione del percorso quinquennale, ogni studente deve presentare un elaborato che costituisce la dissertazione finale, e che dimostri la sua raggiunta maturità critica e scientifica. 6. La commissione per l'esame finale annuale è nominata dal Direttore della Scuola ed è composta da almeno sei membri; essa può dividersi in due sottocommissioni, una per ogni Classe della Scuola. Per i singoli esami possono essere aggregati professori con specifiche competenze. La nomina del Presidente è fatta contestualmente alla nomina della commissione. La commissione, al termine dell'esame, formula un breve giudizio sull'attività e sulle attitudini del candidato, dichiarandone l'idoneità al proseguimento degli studi presso la Scuola. 7. Gli allievi devono sostenere tutti gli esami previsti dal loro piano di studi universitario entro il 31 ottobre di ogni anno e conseguire per ciascuno di essi una votazione non inferiore a 24/30.	
--	--	--

8. La media complessiva di tutti gli esami per cui è previsto un voto, includendo anche l'esame di cui al comma 5, viene pesata secondo i crediti formativi e non può essere inferiore a 27/30. 9. Ove previsto gli allievi debbono conseguire la Laurea di primo livello entro il 31 ottobre del terzo anno. Qualora non siano stati previsti appelli di laurea nel mese di ottobre, l'allievo può conseguire la laurea all'appello immediatamente successivo a tale data. 10. Gli allievi che al 31 ottobre hanno ottemperato a tutte le prescrizioni di cui ai commi precedenti, fatti salvi i casi previsti all'art. 12 comma 3, sono confermati studenti della Scuola e continuano a godere dei diritti di cui all'art. 16. Gli allievi che a tale data non hanno rispettato gli obblighi di cui sopra sono esclusi dalla Scuola e non godono più dei relativi benefici. L' allievo mantiene i benefici connessi alla Scuola fino al conseguimento del diploma e comunque in relazione alle possibilità finanziarie e logistiche dell'Ateneo. 10.bis Per conservare i diritti, l'allievo deve conseguire il Diploma della Scuola nella prima sessione utile, secondo le indicazioni fornite dall' art. 18 comma 3. Nel caso in cui usufruisca della seconda sessione, perderà il beneficio del vitto gratuito a partire dal primo giorno del mese successivo alla data fissata per la prima sessione. 11. Gli allievi hanno l'obbligo della residenzialità presso i collegi dell'Ateneo durante i periodi di attività accademica salvo i casi di cui all'articolo 16 comma 1. In caso di inadempienza il Consiglio di Direzione tiene conto di tale comportamento in sede di valutazione sino all'esclusione dalla Scuola. 12. Gli allievi si impegnano a collaborare all'ordinato e decoroso funzionamento dei collegi in cui risiedono e a rispettare le norme che li regolano. Gli studenti rispondono dei danni apportati, per dolo o colpa,	8. La media complessiva di tutti gli esami per cui è previsto un voto, includendo anche l'esame di cui al comma 5, viene pesata secondo i crediti formativi e non può essere inferiore a 27/30. 9. Ove previsto gli allievi debbono conseguire la Laurea di primo livello entro il 31 ottobre del terzo anno. Qualora non siano stati previsti appelli di laurea nel mese di ottobre, l'allievo può conseguire la laurea all'appello immediatamente successivo a tale data. 10. Gli allievi che al 31 ottobre hanno ottemperato a tutte le prescrizioni di cui ai commi precedenti, fatti salvi i casi previsti all'art. 12 comma 3, sono confermati studenti della Scuola e continuano a godere dei diritti di cui all'art. 16. Gli allievi che a tale data non hanno rispettato gli obblighi di cui sopra sono esclusi dalla Scuola e non godono più dei relativi benefici. L' allievo mantiene i benefici connessi alla Scuola fino al conseguimento del diploma e comunque in relazione alle possibilità finanziarie e logistiche dell'Ateneo. 10.bis Per conservare i diritti, l'allievo deve conseguire il Diploma della Scuola in una delle due sessioni utili, secondo le indicazioni fornite dall'articolo 18 comma 3. In ogni caso il beneficio del vitto e dell'alloggio può essere mantenuto fino alla data del 30 aprile dell'anno accademico in cui deve essere conseguita la laurea come studente in corso. I laureati nella sessione straordinaria avranno la possibilità di diplomarsi nella sola sessione del mese di luglio. 11. Gli allievi hanno l'obbligo della residenzialità presso i collegi dell'Ateneo durante i periodi di attività accademica salvo i casi di cui all'articolo 16 comma 1. In caso di inadempienza il Consiglio di Direzione tiene conto di tale comportamento in sede di valutazione sino all'esclusione dalla Scuola. 12. Gli allievi si impegnano a collaborare all'ordinato e decoroso funzionamento dei collegi in cui risiedono e a rispettare le norme che li regolano. Gli studenti rispondono dei danni apportati, per dolo o colpa,	
---	--	--

agli stabili o alle suppellettili del collegio che li ospita. A tal fine sono tenuti a effettuare un deposito di garanzia. 13. In ogni anno accademico ciascuno studente è tenuto a contribuire al funzionamento della Scuola. La Scuola indica, di volta in volta, le attività da svolgere. Ciascuno studente deve impegnarsi per un minimo di 10 ore. Le attività a vantaggio della Scuola dovranno essere annotate su un apposito registro fornito dalla Scuola che dovrà essere controfirmato dal Direttore. 14. Nel caso in cui lo studente venga meno a quanto previsto dal Regolamento, il Consiglio di Direzione delibera le sanzioni conseguenti. Tali sanzioni, nel rispetto del principio del contraddittorio e della proporzionalità sono: 1. il richiamo formale; 2. la sospensione dei diritti di vitto e/o alloggio previsti dall'iscrizione alla Scuola; 3. l'esclusione dalla Scuola. Art. 18 Diploma 1. Il Diploma della Scuola viene conferito agli allievi che abbiano mantenuto tale qualifica nel corso degli studi, abbiano acquisito i 60 crediti formativi interni presso la Scuola ed abbiano conseguito la Laurea Magistrale o altro titolo equivalente presso l'Università entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico di riferimento. 2. I crediti formativi interni potranno, sulla base di specifici accordi tra la Scuola ed i competenti organi didattici dell'Università, venire riconosciuti ai fini di iscrizioni a corsi universitari. 3. L'esame di Diploma deve essere sostenuto in una delle due sessioni, estiva ed autunnale, stabilite dal Consiglio di Direzione, secondo un calendario definito dal Direttore, pena l'esclusione dalla Scuola.	agli stabili o alle suppellettili del collegio che li ospita. A tal fine sono tenuti a effettuare un deposito di garanzia. 13. In ogni anno accademico ciascuno studente è tenuto a contribuire al funzionamento della Scuola. La Scuola indica, di volta in volta, le attività da svolgere. Ciascuno studente deve impegnarsi per un minimo di 10 ore. Le attività a vantaggio della Scuola dovranno essere annotate su un apposito registro fornito dalla Scuola che dovrà essere controfirmato dal Direttore. 14. Nel caso in cui lo studente venga meno a quanto previsto dal Regolamento, il Consiglio di Direzione delibera le sanzioni conseguenti. Tali sanzioni, nel rispetto del principio del contraddittorio e della proporzionalità sono: 1. il richiamo formale; 2. la sospensione dei diritti di vitto e/o alloggio previsti dall'iscrizione alla Scuola; 3. l'esclusione dalla Scuola. Art. 18 Diploma 1. Il Diploma della Scuola viene conferito agli allievi che abbiano mantenuto tale qualifica nel corso degli studi, abbiano acquisito i 60 crediti formativi interni presso la Scuola ed abbiano conseguito la Laurea Magistrale o altro titolo equivalente presso l'Università entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico di riferimento. È possibile rilasciare un attestato dell'attività formativa anche al termine del corso triennale. 2. I crediti formativi interni potranno, sulla base di specifici accordi tra la Scuola ed i competenti organi didattici dell'Università, venire riconosciuti ai fini di iscrizioni a corsi universitari. 3. L'esame di Diploma deve essere sostenuto in una delle due sessioni utili dopo la laurea (gennaio e luglio) stabilite dal Consiglio di Direzione, secondo un calendario definito dal Direttore, ad eccezione dei laureati nella sessione straordinaria (cfr. art. 17 comma 10/bis), pena l'esclusione dalla Scuola.	
---	---	--

4. Al termine del percorso di studio e di ricerca propri della Scuola, gli allievi sono tenuti a presentare alla segreteria della Scuola l'elaborato di cui all'art. 17 comma 5. Il Direttore, verificata la sussistenza dei requisiti e visto il parere favorevole del relatore, provvede all' ammissione dell'allievo alla dissertazione finale. 5. La Commissione è costituita da almeno cinque membri più un supplente nominati dal Direttore della Scuola, ed è presieduta dal Direttore o da un suo delegato. La Commissione è composta da professori e ricercatori universitari di ruolo, titolari di discipline attinenti ai settori scientifico-disciplinari delle Classi di riferimento e può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di strutture pubbliche e private di ricerca. 6. Il voto di diploma è espresso in centodecimi e può prevedere il conferimento all'unanimità della lode. TITOLO SESTO AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA Art. 19 Autonomia 1. La Scuola è dotata di autonomia amministrativa e gestionale, nell'ambito delle risorse assegnate dall'Ateneo o acquisite da terzi in conformità ai regolamenti di Ateneo e allo Statuto. Art. 20 Finanziamenti e bilanci 1. Il finanziamento della Scuola è costituito da fondi autorizzati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università provenienti da: - fondi di dotazione dell'Università; - contributi ministeriali; - contributi di Enti pubblici o privati; - convenzioni o consorzi con enti pubblici o privati; - stanziamenti per lo svolgimento di ricerche a livello nazionale; - contributi e corrispettivi derivanti dalla partecipazione a	4. Al termine del percorso di studio e di ricerca propri della Scuola, gli allievi sono tenuti a presentare alla segreteria della Scuola l'elaborato di cui all'art. 17 comma 5. Il Direttore, verificata la sussistenza dei requisiti e visto il parere favorevole del relatore, provvede all' ammissione dell'allievo alla dissertazione finale. 5. La Commissione è costituita da almeno cinque membri più un supplente nominati dal Direttore della Scuola, ed è presieduta dal Direttore o da un suo delegato. La Commissione è composta da professori e ricercatori universitari di ruolo, titolari di discipline attinenti ai settori scientifico-disciplinari delle Classi di riferimento e può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di strutture pubbliche e private di ricerca. 6. Il voto di diploma è espresso in centodecimi e può prevedere il conferimento all'unanimità della lode. TITOLO SESTO AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA Art. 19 Autonomia 1. La Scuola è dotata di autonomia amministrativa e gestionale, nell'ambito delle risorse assegnate dall'Ateneo o acquisite da terzi in conformità ai regolamenti di Ateneo e allo Statuto. Art. 20 Finanziamenti e bilanci 1. Il finanziamento della Scuola è costituito da fondi autorizzati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università provenienti da: - fondi di dotazione dell'Università; - contributi ministeriali; - contributi di Enti pubblici o privati; - convenzioni o consorzi con enti pubblici o privati; - stanziamenti per lo svolgimento di ricerche a livello nazionale; - contributi e corrispettivi derivanti dalla partecipazione a	
---	---	--

programmi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali. TITOLO SETTIMO NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 21 Norme di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto dell'Università, ai Regolamenti di Ateneo e alle norme generali dell'ordinamento universitario. Art. 22 Norme transitorie e finali 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto Rettorale.	programmi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali. TITOLO SETTIMO NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 21 Norme di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto dell'Università, ai Regolamenti di Ateneo e alle norme generali dell'ordinamento universitario. Art. 22 Norme transitorie e finali 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto Rettorale. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 17 e 18 del presente Regolamento si applicano a tutti gli allievi a partire dal giorno 1.12.2019.	1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto Rettorale. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 17 e 18 del presente Regolamento si applicano a partire dal giorno 1.12.2019.
---	---	--